

**AUDIZIONE NELL'AMBITO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA
SULL'APPLICAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI
PUBBLICI**

**Il Contributo di
Confimi Industria
Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana
e dell'Impresa Privata**

**Senato della Repubblica
8^A Commissione Lavori Pubblici, Comunicazioni**

Roma, 12 marzo 2019

CONFIMI INDUSTRIA - Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata già CONFIMI IMPRESA, è la Confederazione datoriale nata il 5 dicembre 2012.

CONFIMI INDUSTRIA aggrega diverse Associazioni territoriali ed Associazioni di Categoria fuoriuscite da altri sistemi associative ed è rappresentativa dei più importanti settori produttivi.

Rappresenta circa 40 mila imprese per 495 mila dipendenti con un fatturato aggregato di quasi 80 miliardi di euro e ha al proprio interno le diverse categorie merceologiche. È presente sul territorio nazionale con 350 funzionari, 30 fra associazioni territoriali e regionali di I livello (e 50 sportelli) e 4 associazioni nazionali trasversali.

CONFIMI INDUSTRIA nasce dalla necessità di rappresentare e di salvaguardare in Italia il mondo e le esigenze reali del settore manifatturiero e dei servizi alla produzione che ha contraddistinto la fortuna e il benessere del nostro Paese.

In CONFIMI INDUSTRIA sono rappresentate e radicate imprese italiane manifatturiere e delle attività ad esse collegate, che si pongono come primo obiettivo quello di tornare ad essere “la voce” degli imprenditori in grado di rispondere concretamente alle esigenze dei propri associati.

Il primo agosto del 2013 CONFIMI INDUSTRIA ha ottenuto il riconoscimento sindacale da parte di CGIL, CISL e UIL con il quale è diventato soggetto contrattuale.

È firmataria di contratti collettivi nazionali di lavoro.

CONFIMI INDUSTRIA è abituale interlocutore riconosciuto dalla politica a livello governativo e parlamentare; è audita in sede di Legge di Bilancio e nelle principali audizioni inerenti il settore delle PMI.

Siede ai principali tavoli ministeriali, tavoli ABI, dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Dogane.

Gentile Presidente Coltorti, gentili Senatrici e Senatori,

Confimi Industria ringrazia per l'invito e per la possibilità di portare alla Vostra attenzione le considerazioni della Confederazione sul tema dell'applicazione del Codice dei contratti pubblici.

A. REVISIONE CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

- **Qualificazione delle Stazioni Appaltanti**: necessità di sbloccare l'approvazione del DPCM ex art. 38, comma 2 del Codice.

- **Qualificazioni degli Operatori Economici**
 - Necessità che sia basata sulle reali capacità dell'impresa espresse in termini di attrezzature, qualificazione del personale e know how (Art. 83, comma 2 del Codice).
 - Importanza dei requisiti di qualificazione specifici per le lavorazioni c.d. Superspecialistiche (art. 89, comma 11 Codice).
 - Necessità di continuare a vietare l'uso dei lavori subappaltati da parte dell'appaltatore per qualificarsi in attività che non ha realmente svolto (art. 105, comma 22 Codice).

- **Subappalto**
 - Necessità di mantenere e difendere la vigente normativa nazionale in materia di limiti al subappalto al 30% dell'intero importo dei lavori (Art. 105, comma 2 del Codice) sia da tentativi di riforma interna del Codice che da eventuali tentativi di revisione da parte della Corte di Giustizia Europea e, più recentemente, della Commissione Europea.

- Necessità di mantenere il pagamento diretto ai subappaltatori e chiarire che è possibile anche per “*prestatori di servizi e fornitori di beni e lavori*” oltre che per subappaltatori e cottimisti come previsto all'art. 105, comma 13 in premessa e poi non specificato alla lettera a) del medesimo comma.
 - Mantenere il ribasso massimo del 20% tra prezzo di aggiudicazione dell'appalto e subappalto (art. 105, comma 14 del Codice).
 - Necessità che, al pari del contratto tipo tra Stazione Appaltante ed Appaltatore, ve ne sia un altro tra Appaltatore e Subappaltatore che riporti, senza ulteriori aggravii, le medesime condizioni.
- **In house**: necessità che per le concessionarie autostradali venga ripristinata la regola dell'80% di attività affidata al mercato e del 20% svolta *in house* (art. 177, comma 1 Codice Contratti), come nel caso delle altre tipologie di Concessionari. Si tratta di una asimmetria di trattamento anche costituzionalmente discutibile.

OEPV e Massimo Ribasso: necessità che i meccanismi che presiedono all'Offerta Economicamente più Vantaggiosa siano migliorati al fine di “oggettivizzare” la discrezionalità (fondamentale, a questo proposito, la Commissione esterna alla Stazione Appaltante) e che la soglia del Massimo Ribasso nel settore dei Beni Culturali sia innalzata allineandola a quella degli altri lavori (art. 148, comma 6 del Codice). L'obiettivo di questa proposta per i Beni Culturali non è volta a sostenere il massimo ribasso in quanto tale ma la media dei ribassi; il criterio del minor prezzo deve quindi essere sempre accompagnato da una valutazione ed esclusione delle offerte anormalmente basse (come previsto dall'art. 97, c. 2 del Codice).

- **Avvalimento**: massima riduzione possibile della sua applicazione (Art. 89 Codice). Si tratta di un istituto introdotto dai Paesi del nord Europa dove era necessario allargare la platea degli offerenti. Tema assolutamente inattuale nel nostro Paese. Peraltro l'uso (e spesso l'abuso) dell'istituto dell'avvalimento non va certamente nella direzione della qualità dell'opera.
- **CAM**: necessità che l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi venga graduata nel tempo e che venga posta in relazione agli importi delle gare (Art 34 Codice).
- **Regolamento appalti**: opportunità che tutte le norme regolamentari afferenti il tema degli appalti siano raccolte in un unico testo (Regolamento) per facilitare la loro applicazione.
- **Anac**: necessità di potenziare il suo ruolo a livello di pareri di precontenzioso e vigilanza di mercato con idonea dotazione di risorse.

B. LETTERA DELLA COMMISSIONE UE su recepimento nazione Direttive Appalti

Non condivisibile sotto molti profili la lettera ricevuta dall'Italia (ma anche da altri 14 Paesi).

Rispetto alle censure comunitarie, però, si dovrebbe:

- mantenere il limite nazionale al subappalto (30% di subappalto massimo sull'intero importo dei lavori);

- mantenere il limite nazionale all'avvalimento sia rispetto alle SIOS (categorie superspecialistiche) che alle altre lavorazioni;
- non introdurre assolutamente: il subappalto libero, il subappalto e l'avvalimento a catena;
- non introdurre la possibilità per la stazione appaltante di escludere l'operatore economico prima di un accertamento di responsabilità definitivo;
- non eliminare la possibilità prevista di applicare l'esclusione automatica delle offerte anomale;
- rivedere la normativa sulla terna dei subappaltatori.